

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA' O IN GESTIONE AD ACER BOLOGNA DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA' DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020. CODICE CUP G59J21006360001 CODICE CIG 89402038E6

Sono pervenuti i seguenti quesiti:

QUESITO N. 1: Con la presente chiediamo se alla gara è obbligatorio partecipare a tutti i lotti (visto che chiedete la cauzione di importo pari alla somma di tutti i lotti) o se si può scegliere di partecipare anche ad uno oppure due lotti. Quanti lotti eventualmente ci si può aggiudicare? Ringraziando porgiamo cordiali saluti

RISPOSTA:

La procedura non prevede la suddivisione in lotti funzionali (come definiti ex art. 3, comma 1, lettera qq del Codice), trattandosi di lotto unico. Pertanto la cauzione dovrà essere costituita sulla base dell'importo complessivo, come richiesto nel bando. La dicitura utilizzata di "lotto" si riferisce unicamente alle quattro aree di intervento, oggetto di quattro distinti contratti operativi.

QUESITO N. 2: In relazione all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto siamo ad evidenziare che secondo quanto previsto dall'art. 89 comma c), del D.Lgs. 81/2008, il "Responsabile dei Lavori" è il soggetto incaricato, dal Committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Inoltre, nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Responsabile dei Lavori è il Responsabile Unico del Procedimento.

Inoltre, sempre in riferimento all'art. 89 comma f) del medesimo D.Lgs., il "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il Datore di Lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) da lui designato.

Si chiede pertanto un chiarimento in merito a quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto circa gli effettivi adempimenti in carico all'Affidatario, tenuto conto di quanto sopra evidenziato.

Cordiali saluti

RISPOSTA:

La natura dell'appalto è tale per cui l'aggiudicatario ha una amplissima discrezionalità nello scegliere le imprese esecutrici, i tecnici di cantiere, i tempi d'esecuzione dei lavori e le modalità con cui questi vengono eseguiti. Queste attività sono precisamente quelle che qualificano il Responsabile dei lavori ai sensi del Dlgs n.81/2008. Coerentemente si è ritenuto di assegnare tale responsabilità all'appaltatore, e gli è quindi stato demandato anche il compito di nominare i Coordinatori per la sicurezza. Resta alla SA una residuale attività di controllo che verrà espletata per tramite della struttura di supporto al RUP nell'ambito dell'incarico di Alta Sorveglianza.

QUESITO N. 3: Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sia possibile sostituire l'Istituto di credito/Fondo che garantisce lo sconto in fattura (punto 9. GRUPPO DI LAVORO del disciplinare di gara), indicato in sede di presentazione dell'offerta.

In attesa di riscontro, saluto cordialmente.

RISPOSTA:

Si conferma. Ovviamente, dovrà comunque essere sempre garantita l'efficacia del team dedicato e il regolare funzionamento dell'accordo quadro.